



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

corteappellosicilia@lnd.it

cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09

DEL 18 NOVEMBRE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462

Tribunalefederalesicilia@lnd.it

tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

corteappellosicilia@Ind.it
cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it (pec)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408
Lo Iacono Lia 091 6808 428
sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona 091 6808 463
sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria 091 6808 409
gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco 091 6808 425
sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Siccò Laura 091 6808 440
crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Siccò Laura 091 6808 440
laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498

Saccà Giovanni 091 6808 433
sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni 091 6808 410
Sconzo Giulio 091 6808 423
sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio 091 6808 406
Mendola Paolo 091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe 091 6808 473
Cutrera Giovanni 091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)

tribunalefederalesicilia@Ind.it

(PEC tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)

corteappellosicilia@Ind.it

(PEC cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

Procedimento 30/A

A.S.D. JUVENILIA (TP), avverso squalifica per 3 gare calciatore sig. Davide ABBATE - Gara del campionato Allievi Regionali, Adrasto Mezzojuso/Juvenilìa del 26/10/2014 - C.U. N° 148 SGS 29 del 28/10/2014.

Sul Comunicato Ufficiale 172 CSA 08 dell'11/11/2014, in calce alla decisione relativa all'appello in epigrafe (rigettato) è stato disposto erroneamente l'addebito di € 130,00, per tassa reclamo non versata, sul conto, della A.S.D. JUVENILIA.

L'importo correttamente da addebitare deve intendersi invece pari a € 62,00 incentrandosi il ricorso su una gara del campionato Allievi Regionali.

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia e Sandro Geraci, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 18 novembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 31/A

A.S.D. ACIREALE (CT) avverso omologazione gara Campionato Eccellenza Gir. "B" Gara Città di Siracusa/Acireale del 5 ottobre 2014. – C. U. 140 del 22/10/2014

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Acireale ha impugnato la decisione in epigrafe riportata riproponendo, in buona sintesi, le argomentazioni già adottate in sede di reclamo, sostenendo che sarebbe irregolare la posizione del calciatore Carbonaro Giuseppe, partecipante alla gara Città di Siracusa – Acireale del 5 ottobre 2014, in quanto tesserato per la Società A.S.D. Città di Siracusa senza essersi preventivamente sospeso dall'Albo degli allenatori, nel quale risulta iscritto quale allenatore di base, per cui chiede che le venga assegnata gara vinta per 3– 0.

Resiste con controdeduzioni, tempestivamente inviate, l'A.S.D. Città di Siracusa, chiedendo la conferma della statuizione del primo giudice.

Quanto sopra è stato ribadito dai rappresentanti dei rispettivi sodalizi all'udienza odierna avendone fatto specifica richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva in punto di fatto che il sig. Giuseppe Carbonaro, è iscritto nell'Albo degli allenatori quale allenatore di base, e che lo stesso è tesserato, quale calciatore, per l'A.S.D. Città di Siracusa senza avere ottenuto la preventiva sospensione dall'Albo degli allenatori.

Dal punto di vista normativo la fattispecie è regolata, in via principale, dall'art. 38 delle N.O.I.F. che regola il tesseramento dei tecnici, il quale al comma 6 prevede espressamente che per tutto quanto non previsto nella predetta norma trovano applicazione le norme del Settore Tecnico.

Il successivo art. 40 delle N.O.I.F. (limitazioni del tesseramento dei calciatori) prevede al 1° comma che non può tesserarsi quale calciatore chi è iscritto nell'albo degli allenatori professionisti (norma questa espressamente richiamata dal comma 4 dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico) o chi consegua la qualifica di arbitro con la conseguenza che (solo) in tali fattispecie si decade dal tesseramento e non ci si può più tesserare quale calciatore.

Inoltre il Regolamento del Settore Tecnico, espressamente richiamato dalle N.O.I.F., all'art. 37 del 1° comma prevede che il possesso della tessera di allenatore di base non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.

Tale norma va coordinata con l'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico il quale al 1° comma statuisce che i tecnici che vogliono espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività.

Mentre il successivo 3° comma prevede che i tecnici i quali esercitino attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, senza avere chiesto e ottenuto la sospensione, sono perseguibili disciplinarmente.

Pertanto, in ragione di quanto sopra, va ritenuta legittima la partecipazione del calciatore Carbonaro Giuseppe alla gara in oggetto in quanto, pur ricoprendo la qualifica di allenatore di base, ben poteva tesserarsi quale calciatore per l'A.S.D. Città di Siracusa non essendogli tale attività preclusa in quanto la mancata preventiva sospensione dall'albo degli allenatori è considerata solo un illecito disciplinare.

Di conseguenza il reclamo deve essere respinto.

Gli atti vanno, comunque, trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza al fine di valutare la posizione del sig. Carbonaro Giuseppe che ha contratto tesseramento per l'A.S.D. Città di Siracusa, quale calciatore, senza la preventiva sospensione dall'Albo degli allenatori e ciò in violazione dell'art.36 del Regolamento del Settore Tecnico.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Procedimento 32/A

A.S.D. Arcobaleno Ispica (RG) avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale di assegnazione gara persa 0-3 per rinuncia, penalizzazione punti 1 in classifica e applicazione ammenda € 250 (prima rinuncia) – gara 1^ categoria Girone H) A.S.D. Marina di Ragusa/A.S.D. Arcobaleno Ispica del 5.10.14 – Comunicato Ufficiale n. 140 del 22/10/14

La Società A.S.D. Arcobaleno Ispica ha inoltrato rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe.

In particolare la reclamante invoca la declaratoria di sussistenza della causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F. chiedendo per l'effetto la disputa della gara in questione. Precisa che non si è trattato di una rinuncia ma piuttosto di una impossibilità a raggiungere Ragusa per lo svolgimento dell'incontro fissato alle ore 15.30 del 5.10.14, a causa della avverse condizioni meteorologiche abbattutesi su tutta la zona ed in particolare sulla città di Ispica. A sostegno delle proprie argomentazioni allega attestazione della Stazione Carabinieri e della Polizia Municipale di Ispica nonché diversi articoli di stampa.

La Società A.S.D. Marina di Ragusa ha fatto pervenire tempestive controdeduzioni chiedendo la conferma della decisione del Giudice Sportivo e puntualizzando che l'evento atmosferico cui fa riferimento la reclamante ha colpito pesantemente solo le zone costiere di tutta la parte sud-orientale della Sicilia ma non certo Ispica.

Evidenzia che la sede dell'incontro è stata regolarmente raggiunta oltre che da se stessa anche dall'arbitro e da alcuni sostenitori della società reclamante e inoltre in tutte le partite previste quel giorno nel girone H) del Campionato di Prima Categoria si sono presentate tutte le squadre e tutti gli arbitri designati. Vengono citate le gare New Pozzallo/Atletico Scicli (giocata a Rosolini), Rinascita Netina/Real Biscari (giocata a Noto) e Floridia/New Team Rg (non disputata per impraticabilità del campo di Floridia ma con squadre e arbitro presenti). In ultimo osserva che i tragitti percorsi dalle suindicate squadre ospiti prevedevano comunque un passaggio dalla città di Ispica. Allega a corredo nota della Protezione Civile.

Esaminati gli atti del procedimento la Corte Sportiva d'Appello Territoriale evidenzia che la documentazione posta a sostegno dei motivi del reclamo risulta insufficiente per determinare una declaratoria di sussistenza della causa di forza maggiore prevista dall'art. 55 N.O.I.F.

L'attestazione proveniente dalla Stazione Carabinieri di Ispica prodotta dalla reclamante non certifica un impedimento assoluto agli spostamenti ma solo una generica presenza di condizioni meteorologiche pessime sulla città di Ispica il giorno 5.10.14.

L'attestazione della Polizia Municipale invece contiene un generico "si attesta" su una richiesta verosimilmente inoltrata dalla società A.S.D. Arcobaleno Ispica ma priva di data e firma del richiedente.

Infine gli stessi articoli di stampa offerti dalla reclamante fanno riferimento ad un violento fenomeno meteorologico verificatosi il giorno 5.10.14 intorno alle 13.30 che ha avuto origine sulla fascia costiera della Sicilia sud-orientale da Marina di Ragusa a Pozzallo, passando per Marina di Modica, Sampieri e Cava D'Aliga ma non da Ispica che in effetti si trova in una zona più interna rispetto alla costa.

P.Q.M.

la Corte Sportiva D'Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

Procedimento 33/A

A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO (CT) avverso perdita gara per 0-3 – gara Campionato 2^a Cat. Gir. "G" Atl. Aci San Filippo/Città di Pedara del 26 ottobre 2014. – C.U. 152 del 29/10/2014

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Atletico Aci San Filippo ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il direttore di gara sarebbe incorso in un errore materiale nell'indicare quale calciatore sostituito il n.9 Anastasi Carmelo anziché il n.8 Ferro Orazio, per cui non vi sarebbe stata alcuna violazione della normativa relativa all'obbligo di utilizzazione dei calciatori "Juniores".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che in base agli atti ufficiali di gara risulta in maniera inequivocabile che al 15' del 2° t. il n. 9 Anastasi Carmelo (classe 1996) è stato sostituito dal n.18 Regalbutto Vincenzo (classe 1992). Quanto sopra è peraltro comprovato dall'avvenuta sottoscrizione da parte del Dirigente accompagnatore della Soc. Atletico Aci San Filippo del modulo compilato dall'arbitro al termine della gara, dove è riportata la suddetta sostituzione.

Conseguentemente l'impugnazione non può trovare accoglimento.

Deve, peraltro, disporsi la restituzione degli atti al Giudice Territoriale affinché valuti la posizione della società Città di Pedara la quale, nel corso del predetto incontro, ha effettuato n. 4 sostituzioni così come risulta dal referto di gara e dal modulo di fine gara sottoscritto dal dirigente accompagnatore della predetta società.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Dispone trasmettersi gli atti Giudice Sportivo Territoriale per quanto di sua competenza.

Procedimento 35/A

A.S.D. SALEMI (TP) avverso squalifica per 4 gare calciatore sig. Giuseppe Gandolfo - Gara campionato Promozione girone "A" Siculiana/Salemi del 26/10/2014 – C.U. n° 151 del 28/10/2014

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Salemi ha impugnato la decisione in epigrafe riportata spiegando che la reazione del calciatore in questione è stata determinata "dall'essere stato espulso, pur essendo stato colpito da un avversario".

All'udienza dibattimentale il delegato dal rappresentante della Società appellante ha insistito nei motivi di appello chiedendo una riduzione della squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Gandolfo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del predetto atto si evince che l'espulsione del calciatore sig. Giuseppe Gandolfo è stata determinata per via della condotta scorretta dallo stesso assunta in danno di un avversario, con il quale si scambiava degli spintoni, subendo tuttavia uno schiaffo.

Dopo l'espulsione di entrambi i calciatori, sempre secondo quanto si evince dalla lettura del referto, si creava una "rissa" e il sig. Gandolfo reagiva mettendo le mani sul petto del direttore di gara, che spingeva in modo non particolarmente violento. Il gioco riprendeva senza ulteriori conseguenze dopo circa due minuti.

Per quanto sopra, pur evincendosi le motivazioni difensive di controparte, appare evidente che la sanzione irrogata dal primo giudice è appena adeguata, tenuto conto del disposto dell'art. 19 n° 4 lettere a) e b) C.G.S. applicabili alla fattispecie.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 39/A

A.S.D. ATLETICO LIBRINO (CT) avverso perdita gara per 0-3, inibizione fino al 5/12/2014 del dirigente sig. Ponticello Salvatore Luca – gara Campionato 2^ Categoria Atl.Librinò/Catenanuova del 19 ottobre 2014 – C.U. 164 del 05/11/2014

Con tempestivo appello l'A.S.D. Atletico Librino, in persona del suo Presidente Pro tempore, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate sostenendo d'essere in buona fede nell'aver fatto partecipare alla gara il calciatore Cannizzaro, in quanto in altra occasione lo stesso aveva subito un provvedimento disciplinare e nulla era stato rilevato in ordine al suo mancato tesseramento. Chiede pertanto il ripristino del risultato conseguito in campo o, in via subordinata, la ripetizione della gara nonché l'annullamento della sanzione inflitta ad esso Presidente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il proposto appello, per ciò che attiene il risultato della gara, è inammissibile sotto un duplice motivo. Più precisamente, ai sensi dell'art. 46 comma 5 C.G.S., non risultando allegata al reclamo l'attestazione dell'invio dei motivi alla controparte; per altro verso per essere stato sottoscritto da persona inibita che non può impegnare la società, per cui l'appello deve solo intendersi presentato a puro titolo personale, limitatamente alla sanzione dell'inibizione.

Ma anche sotto questo diverso profilo risulta parimenti inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 C.G.S., risultando privo di qualsiasi motivazione.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 44/A

A.S.D. ATLETICO RAFFADALI (AG) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Angelo Caciccia - Gara campionato 2^a cat. Girone "L", Acquaviva Platani/Atletico Raffadali del 02/11/2014 - C.U. N° 164 del 05/11/2014.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Sportiva di Appello Territoriale l'A.S.D. Atletico Raffadali ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante contesta la ricostruzione dei fatti così come riportata dall'arbitro, sostenendo che il sig. Angelo Caciccia non avrebbe aggredito il direttore di gara ma gli si sarebbe avvicinato cercando di calmare gli animi dei propri compagni che protestavano in ragione di un rigore che era stato poco prima assegnato alla squadra avversaria.

In questo frangente il direttore di gara, sempre secondo l'assunto dell'appellante, avrebbe "aggredito verbalmente" il suddetto calciatore il quale si limitava a rispondergli invitandolo ad un contegno più consono. La Società inoltre sostiene che il proprio tesserato non ha in alcun modo impedito all'arbitro di rientrare nel proprio spogliatoio.

In ragione di quanto sopra la reclamante chiede, in via principale, la revoca della sanzione irrogata e in subordine che la stessa venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell'arbitro ha fede privilegiata in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura del predetto atto si rileva che a fine gara il sig. Angelo Caciccia si avvicinava con fare e modi minacciosi al direttore di gara, stringendogli il braccio sinistro impedendogli così di rientrare nello spogliatoio nonostante questi cercasse di liberarsi, riuscendovi solo dopo l'intervento di un dirigente locale.

Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara con la conseguenza che il gravame va respinto risultando la sanzione congrua e non suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone l'addebito della tassa reclamo versata (€ 130,00).

Procedimento 45/A

A.S.D. STEFANESE CALCIO (ME) avverso squalifica per 3 gare calciatore sig. Dario Di Girolamo - Gara campionato Promozione girone "B" Stefanese/Ciappazzi del 02/11/2014 – C.U. n° 164 del 05/11/2014

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Stefanese Calcio ha impugnato la decisione in epigrafe riportata spiegando che la reazione del calciatore in questione è stata determinata dall'aver subito una spregevole provocazione da parte dell'avversario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura dei predetti atti si evince che l'espulsione del calciatore sig. Davide Di Girolamo è stata decretata avendo egli, a gioco fermo, colpito con un pugno alle spalle un avversario.

Non si evincono pertanto le motivazioni che avrebbero dovuto condurre questa Corte Sportiva ad una revisione della sanzione, peraltro adeguata a quanto statuito dall'art. 19 n° 4 lettera b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 18/11/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Vice Presidente Vicario
Ing. Santino Lo Presti**